Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

CITTA' DI TORINO

DELCI8 39 / 2021 **30/06/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

PARERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente RICCA Davide, le Consigliere ed i Consiglieri:

AIME Luca	GUGGINO Michele Antonio	PALUMBO Antonio
BORELLO Rosario	LOI CARTA Alberto	PARMENTOLA Paola
D'ALESSIO Luca	LUPI Alessandro	PASQUALI Raffaella
DELPERO Stefano	MARRAS Oliviero	PERA Dario
DEMASI Andrea	MIANO Massimiliano	PETRACIN Noemi
FRANCONE Vittorio	MONTARULI Augusto	
GERMANO Lucia	OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad	
GIARETTO Massimo	PAGLIERO Giovanni Giuseppe	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
BERNO Fulvio - D'AGOSTINO Lorenzo - FICHERA Maria

Con la partecipazione del Segretario CERNECCA Claudia.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.8 - PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA N. 366. APPROVAZIONE. PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00019602 del 05/07/2021

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00019602 del 05/07/2021

Il Presidente Davide RICCA di concerto con il Coordinatore della I Commissione ConsiliarePermanente, Alessandro LUPI, riferisce:

E' pervenuta in data 18/06/2021 ns. prot. 2309 da parte della Divisione Turismo, Attività EconomicoProduttive e Sviluppo Area Commercio, Servizio Aree Pubbliche, la richiesta con relativadocumentazione, a voler esprimere parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 16390 avente ad oggetto: "Proposte di modifica al Regolamento delle Feste di Via n. 366. Approvazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento delle Feste di Via n. 366.
Le Feste di Via sono manifestazioni di natura commerciale organizzate sul suolo pubblico e rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa. Sono organizzate dalle associazioni di via e vedono la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica, ma coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno.
Le Feste di Via affiancano alla promozione commerciale anche una finalità aggregativa della popolazione residente nel quartiere e mirano, più in generale, alla valorizzazione del territorio locale dal punto di vista sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà (articolo 3).
Le modifiche proposte sono di seguito illustrate e sono riportate all'Allegato 1 al presente provvedimento:

- all'articolo 1, comma 2 si introduce la possibilità di svolgere Feste di Via in orario serale dei giorni non festivi (cosiddette “Notti bianche”), aggiungendo specificamente “*o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi*”;
- all'articolo 5, comma 1 si provvede a modificare i limiti alla programmazione delle Feste di Via. In particolare, si propone che le associazioni di via possano organizzare due Feste di Via all'anno, in luogo della previsione attuale di una Festa di Via all'anno. Inoltre, si propone di eliminare la previsione attuale relativa alle deroghe (nel numero massimo di tre all'anno) che ciascuna Circoscrizione può chiedere alla Città per lo svolgimento di un'ulteriore Festa di Via entro il limite delle 12 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Pertanto, il comma 1 dell'articolo 5 sarebbe formulato come segue: “*Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle Feste di Via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori Feste di Via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi (l'orario non include le operazioni di allestimento), nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via all'anno, salvo quanto previsto all'articolo* 9”;
- all'articolo 5, comma 2 si propone che la comunicazione a cura delle Circoscrizioni circa la programmazione delle rispettive Feste di Via sia indirizzata al competente Assessorato anziché, come avviene attualmente, alla Direzione Commercio. Inoltre, nello stesso comma si propone di anticipare la scadenza entro la quale le Circoscrizioni devono comunicare la programmazione delle Feste di Via al 10 novembre di ogni anno per il primo semestre dell'anno successivo e al 10 maggio di ogni anno per il secondo semestre dell'anno, anziché rispettivamente al 10 dicembre e al 10 giugno. In questo modo, si ritiene di consentire un migliore incrocio tra le esigenze delle

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00019602 del 05/07/2021

associazioni di via e quelle istituzionali delle Circoscrizioni e della Città;

- all'articolo 5, comma 6 si introduce la comunicazione a cura delle Circoscrizioni relativa alla variazione della data di svolgimento delle Feste di Via, già programmate ma oggetto di rinvio. La comunicazione della variazione deve essere indirizzata all'Assessorato competente;
- abrogazione dell'articolo 5 bis, che attualmente consente alle Circoscrizioni che dalla riforma del decentramento hanno avuto un'estensione territoriale di formulare richiesta di un'ulteriore Festa di Via per un massimo di sei deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 18 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Dal momento che si propone di eliminare il meccanismo delle deroghe, oltreché i limiti numerici alle Feste di Via organizzabili, viene meno anche la previsione contenuta nell'articolo 5 bis;
- abrogazione dell'articolo 6, comma 3, lettera b), determinando così che l'attuale lettera c) diventi lettera b). L'abrogazione dell'attuale lettera b) si rende necessaria per garantire uno sgravio degli oneri a carico delle associazioni di via, non essendo la formulazione attuale "*documentazione economica e in servizi delle effettive ricadute sul territorio della manifestazione in termini ad esempio di: arredo urbano del territorio, servizi per i residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini*" garanzia da sé che le Circoscrizioni applichino questa disposizione omogeneamente;
- all'articolo 7, comma 2 si elimina il riferimento al Regolamento COSAP e si introduce il riferimento al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Regolamento comunale n. 395, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 - Deliberazione n. 97/2021 - mecc. 2020 02630/013, esecutiva dal 2 marzo 2021);
- all'articolo 10, comma 4 si propone di sostituire "*allo sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive*" con un più generico "*al competente sportello comunale del Commercio*" per ovviare agli eventuali cambi di denominazione delle strutture comunali. Inoltre, al fine di allineare il Regolamento n. 366 alle "Linee Guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento di Feste di Via o di Mercati Periodici Tematici" e, più in generale, alla normativa sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si propone di eliminare "*entro 10 dieci giorni*" antecedenti la data della manifestazione per l'invio della modulistica da parte delle associazioni di via agli Uffici comunali e alle Circoscrizioni. Si propone invece di inserire "*e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione"*;
- all'articolo 11, comma 1 si propone di eliminare "*dettagliata*" dal riferimento alla rendicontazione, che le associazioni di via devono presentare alle Circoscrizioni, relativamente alle entrate realizzate e alle spese effettuate, oltreché a copia dei giustificativi;
- all'articolo 14, comma 2 si propone di abolire la previsione circa la possibilità che le Circoscrizioni subordinino l'approvazione delle Feste di Via al versamento di una cauzione. Così facendo, si agevolano le associazioni di via, eliminando un onere aggiuntivo;
- all'articolo 15 si propone l'abrogazione del comma 1, attualmente riferito alle forme di incentivazione con le quali le Circoscrizioni possono concedere l'organizzazione di Feste di Via ulteriori rispetto al limite massimo consentito a favore delle associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con particolare riferimento agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio. Venendo meno i limiti alla programmazione delle Circoscrizioni, viene meno la motivazione di mantenere il comma 1. Inoltre, si rende necessario abrogare anche il successivo comma 2, che si riferisce invece all'approvazione da parte della Giunta comunale delle richieste di Feste ulteriori da parte delle Circoscrizioni. Infine, eliminando i due commi riferiti agli incentivi, deve anche cambiare la denominazione dell'articolo 15 da "*Incentivi e sanzioni*" a "*Sanzioni*", così come deve essere aggiornata conseguentemente la numerazione dei commi 3 e 4, che diventano rispettivamente 1 e 2.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 16390 avente ad oggetto: "Proposte di modifica al Regolamento delle Feste di Via n. 366, PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO alle seguenti osservazioni:

1. Si ritiene che l'oggetto del Regolamento debba comprendere tutta la materia delle feste di via nella sua complessità, rivedendo, ammodernando e inglobando le precedenti delibere in materia in modo da rendere più snello e uniforme l'intero procedimento
2. Abbassare la rappresentanza di cui all'art. 2 al 35%
3. Se pur apprezzabile l'istituzione di feste di via in orario serale, si ritiene che il numero di 8 debba essere in aggiunta alle feste di via tradizionali. In caso contrario difficilmente un'Associazione rinuncerà alla festa giornaliera per effettuarne una di durata decisamente inferiore
4. L'anticipo della calendarizzazione nei mesi di maggio e novembre non si ritiene di alcun valore aggiunto pratico
5. Migliorare la semplificazione non soltanto dal punto di vista lessicale ma applicando praticamente formule di autocertificazione riguardo la percentuale di adesione e di negozi aperti ipotizzando allo stesso tempo l'impossibilità di svolgere feste nel semestre successivo qualora, in seguito a opportuni controlli, le percentuali di aperture dei negozi siano risultate al di sotto della percentuale minima.
6. La copia dei giustificativi delle entrate e delle spese deve essere obbligatoria solo nel caso di contestuale concessione di contributo da parte della Circoscrizione
7. Il divieto di contemporaneità di due feste dovrebbe basarsi su elementi territoriali diversi dalla Circoscrizione (ad esempio non nello stesso quartiere oppure a distanza di almeno 2 km da altre feste). Paradossalmente si possono effettuare due feste contemporaneamente da un lato e dall'altro lato di Corso Unione Sovietica (a 10 centimetri una dall'altra ma in due circoscrizioni diverse) ma sarebbe vietata la contemporaneità di una festa in Corso Gabetti e una in Via Onorato Vigliani (a sette chilometri di distanza). Si richiede almeno la conferma della norma transitoria per le Circoscrizioni 2 e 8 di contemporaneità concessa se le feste ricadono sui due precedenti territori.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esito risulta come segue:

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00019602 del 05/07/2021

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Preenti 22
Votanti 19
Astenuti 3 (Borello, Delpero, Demasi)
Voti favorevoli 19

DELIBERA

Di esprimere, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 16390 avente ad oggetto: "Proposte di modifica al Regolamento delle Feste di Via n. 366, PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO alle seguenti osservazioni:

1. Si ritiene che l'oggetto del Regolamento debba comprendere tutta la materia delle feste di via nella sua complessità, rivedendo, ammodernando e inglobando le precedenti delibere in materia in modo da rendere più snello e uniforme l'intero procedimento
2. Abbassare la rappresentanza di cui all'art. 2 al 35%
3. Se pur apprezzabile l'istituzione di feste di via in orario serale, si ritiene che il numero di 8 debba essere in aggiunta alle feste di via tradizionali. In caso contrario difficilmente un'Associazione rinuncerà alla festa giornaliera per effettuarne una di durata decisamente inferiore
4. L'anticipo della calendarizzazione nei mesi di maggio e novembre non si ritiene di alcun valore aggiunto pratico
5. Migliorare la semplificazione non soltanto dal punto di vista lessicale ma applicando praticamente formule di autocertificazione riguardo la percentuale di adesione e di negozi aperti ipotizzando allo stesso tempo l'impossibilità di svolgere feste nel semestre successivo qualora, in seguito a opportuni controlli, le percentuali di aperture dei negozi siano risultate al di sotto della percentuale minima.
6. La copia dei giustificativi delle entrate e delle spese deve essere obbligatoria solo nel caso di contestuale concessione di contributo da parte della Circoscrizione
7. Il divieto di contemporaneità di due feste dovrebbe basarsi su elementi territoriali diversi dalla Circoscrizione (ad esempio non nello stesso quartiere oppure a distanza di almeno 2 km da altre feste). Paradossalmente si possono effettuare due feste contemporaneamente da un lato e dall'altro lato di Corso Unione Sovietica (a 10 centimetri una dall'altra ma in due circoscrizioni diverse) ma sarebbe vietata la contemporaneità di una festa in Corso Gabetti e una in Via Onorato Vigliani (a sette chilometri di distanza). Si richiede almeno la conferma della norma transitoria per le Circoscrizioni 2 e 8 di contemporaneità concessa se le feste ricadono sui due precedenti territori.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Davide Ricca

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Claudia Cernecca

Arrivo: AOO 004, N. Prot. 00019602 del 05/07/2021